

Versione modificata ed integrata con le deliberazioni 12 febbraio 2015, 45/2015/R/eel e 19 marzo 2015, 112/2015/R/eel

**DELIBERAZIONE 24 OTTOBRE 2013
467/2013/R/EEL**

**PRIMA APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGEVOLAZIONI RELATIVE
AGLI ONERI GENERALI DI SISTEMA PER LE IMPRESE A FORTE CONSUMO DI ENERGIA
ELETTRICA**

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 24 ottobre 2013

VISTI:

- la Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003 (di seguito: Direttiva 2003/96/CE);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo 79/99);
- la legge 17 aprile 2003, n. 83 di conversione, con modifiche, del decreto legge 18 febbraio 2003, n. 25;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012, n. 134 (di seguito: decreto legge 83/12);
- il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, 26 gennaio 2000;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, delle politiche per la famiglia e della solidarietà sociale 28 dicembre 2007;
- il decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, 5 aprile 2013, adottato ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto legge 83/12 (di seguito: decreto 5 aprile 2013);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 28 marzo 2008 ARG/elt 38/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 38/08);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 199/11);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2012-2015, approvato con la deliberazione ARG/elt 199/11 e successive modifiche e integrazioni (di seguito: TIT);
- la deliberazione dell'Autorità 23 aprile 2013, 168/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 168/2013/R/eel);

- la deliberazione dell’Autorità 25 luglio 2013, 340/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 340/2013/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 3 ottobre 2013, 437/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 437/2013/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità del 17 ottobre 2013, 461/2013/R/eel;
- la comunicazione del Presidente dell’Autorità al Ministro dello Sviluppo Economico, del 23 aprile 2013 prot. Autorità 15239 (di seguito: comunicazione 23 aprile 2013);
- la comunicazione del Ministro dello Sviluppo Economico del 24 aprile 2013 (prot. Autorità 15491 del 26 aprile 2013) recante indirizzi per l’attuazione dell’articolo 39 del decreto legge 83/12 concernente la rideterminazione degli oneri generali del sistema elettrico per le imprese a forte consumo di energia (di seguito: comunicazione 24 aprile 2013);
- la comunicazione del Presidente dell’Autorità al Ministro dello Sviluppo Economico, del 27 maggio 2013 prot. Autorità 19569 (di seguito: comunicazione 27 maggio 2013);
- la comunicazione del Ministro dello Sviluppo Economico del 24 luglio 2013 (prot. Autorità 26064 del 24 luglio 2013) recante il secondo atto di indirizzo per l’attuazione dell’articolo 39 del decreto legge 83/12 concernente la rideterminazione degli oneri generali del sistema elettrico per le imprese a forte consumo di energia (di seguito: comunicazione 24 luglio 2013);
- il documento per la consultazione dell’Autorità, 329/2013/R/eel del 25 luglio 2013 (di seguito: documento per la consultazione 329/2013/R/eel), recante proposte per le modalità operative per l’attuazione delle norme in materia di agevolazioni tariffarie alle imprese a forte consumo di energia, di cui al decreto 5 aprile 2013.

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 39, comma 1, del decreto legge 83/12 prevede che con uno o più decreti del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto col Ministro dello Sviluppo Economico, da emanare entro il 31 dicembre 2012, in applicazione dell’articolo 17 della Direttiva 2003/96/CE, siano definite le imprese a forte consumo di energia;
- l’articolo 39, comma 3, del medesimo decreto legge 83/12, prevede che i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema elettrico e i criteri di ripartizione dei medesimi oneri a carico dei clienti finali siano rideterminati dall’Autorità in modo da tener conto della definizione di imprese a forte consumo di energia, secondo indirizzi del Ministro dello Sviluppo Economico;
- il provvedimento richiamato al precedente alinea dispone altresì che, dalla data di entrata in vigore della rideterminazione, è abrogato l’ultimo periodo dell’articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 79/99;
- pertanto, ai sensi dell’articolo 39 del citato decreto legge 83/12, la rimodulazione degli oneri generali di sistema interessa anche le coperture necessarie per finanziare il minor gettito derivante dall’applicazione delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia, oggetto dei citati indirizzi ministeriali;
- il decreto 5 aprile 2013, attuativo del decreto legge 83/12, prevede, tra l’altro:
 - a) all’articolo 2, le condizioni che devono essere rispettate per identificare le imprese a forte consumo di energia, ossia un utilizzo annuo di energia elettrica o di altra energia, pari ad almeno 2,4 GWh e,

- contemporaneamente, un'incidenza del costo dell'energia complessivamente utilizzata nell'anno, rispetto al fatturato, non inferiore al 3%;
- b) all'articolo 3, comma 1, ai fini della rideterminazione degli oneri generali di sistema per la fornitura elettrica, che detta rideterminazione riguardi solo le imprese con un utilizzo annuo di energia elettrica pari ad almeno 2,4 GWh e, contemporaneamente, un'incidenza del costo dell'energia elettrica utilizzata, rispetto al fatturato, non inferiore al 2%;
 - c) all'articolo 6, comma 1, l'istituzione presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa), dell'elenco annuale delle imprese a forte consumo di energia ai sensi dell'articolo 2 del medesimo decreto, nonché delle imprese che rispettano in requisiti di cui all'articolo 3 del medesimo decreto (di seguito: imprese a forte consumo di energia elettrica);
 - d) all'articolo 6, comma 3, che l'Autorità individui le modalità operative per la costituzione e l'aggiornamento degli elenchi di cui alla precedente lettera e la trasmissione dei dati agli enti interessati, individuati al comma 4 del medesimo articolo, con l'obiettivo di minimizzare gli oneri connessi alla gestione amministrativa delle procedure;
- il 5 aprile 2013, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, ha adottato il decreto che definisce specifici requisiti e parametri per le imprese che registrano elevati consumi di energia ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 39, comma 3, del decreto legge 83/12;
 - il medesimo decreto 5 aprile 2013 demanda all'atto di indirizzo del Ministro dello Sviluppo Economico, di cui all'articolo 39, comma 3, del decreto legge 83/12:
 - a) la precisazione dei criteri di rideterminazione degli oneri generali di sistema (articolo 3, comma 2, del decreto 5 aprile 2013);
 - b) i criteri in ragione dei quali l'Autorità individua il prezzo finale dell'energia elettrica per i consumatori industriali, ai fini della determinazione del costo effettivo dell'energia elettrica utilizzata (articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto 5 aprile 2013);
 - con la deliberazione 168/2013/R/eel, l'Autorità ha avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di rideterminazione dei criteri di ripartizione degli oneri generali a carico dei clienti finali, ai sensi dell'articolo 39, comma 3, del decreto legge 83/12, fissando al 31 dicembre 2013 il termine del procedimento;
 - con la comunicazione 23 aprile 2013, l'Autorità ha trasmesso al Ministro dello Sviluppo Economico la deliberazione 168/2013/R/eel, segnalando al contempo che le soglie di consumo e di incidenza della spesa per l'energia elettrica individuate dal decreto 5 aprile 2013 avrebbero rischiato di ampliare la platea di soggetti beneficiari dalla riduzione degli oneri generali elettrici, a discapito della selettività dell'intervento;
 - con comunicazione 24 aprile 2013, il Ministro dello Sviluppo Economico ha trasmesso all'Autorità un primo atto di indirizzo per l'attuazione del sopracitato articolo 39, del decreto legge 83/12 (di seguito: primo atto di indirizzo);
 - con comunicazione 27 maggio 2013, l'Autorità ha trasmesso al Ministro dello Sviluppo Economico uno schema di provvedimento per la rideterminazione degli oneri generali integralmente conforme agli indirizzi sopra richiamati e, considerati

gli effetti economici di tale schema di provvedimento, ha rappresentato l'opportunità di rivedere la materia privilegiando criteri di maggiore selettività;

- con comunicazione 24 luglio 2013, il Ministro dello Sviluppo Economico ha trasmesso all'Autorità un secondo atto di indirizzo che integra il primo atto di indirizzo accrescendo la selettività dell'intervento (di seguito: secondo atto di indirizzo), secondo le linee proposte dall'Autorità;
- l'Autorità ha altresì approvato il documento per la consultazione 329/2013/R/eel che illustra i propri orientamenti in tema di modalità operative per la costituzione e l'aggiornamento dell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto 5 aprile 2013 e per la determinazione del costo di riferimento dell'energia elettrica per classi di consumo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), del medesimo decreto e che delinea modalità semplificate di prima attuazione applicabili fino al 31 dicembre 2013;
- con la deliberazione 340/2013/R/eel, l'Autorità ha stabilito la data dell'1 luglio 2013 come decorrenza per le agevolazioni alle imprese a forte consumo di energia elettrica, senza ancora stabilire la data di decorrenza della rideterminazione degli oneri generali di cui al decreto legge 83/12 ; ;
- con la deliberazione 437/2013/R/eel, l'Autorità ha definito le modalità operative per la prima costituzione dell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica nonché il costo di riferimento dell'energia elettrica per classi di consumo dell'anno 2012, tenendo conto dei risultati della consultazione e delle indicazioni emerse negli incontri tecnici con i rappresentanti delle istituzioni interessate;
- con la medesima deliberazione 437/2013/R/eel, l'Autorità ha, altresì, previsto di focalizzare, in sede di prima costituzione del suddetto elenco la raccolta dei dati sui soli consumi di elettricità, non prevedendo la raccolta delle quantità dei prodotti energetici, funzionale ai dati per l'istituzione dell'elenco delle imprese che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 2 del decreto 5 aprile 2013, in quanto non ancora emanati i decreti attuativi in relazione alle agevolazioni fiscali previste dal medesimo decreto 5 aprile 2013 per le medesime imprese;
- con la medesima deliberazione, l'Autorità ha rinviato a successivi provvedimenti, da adottarsi nel corso dell'ultimo trimestre del corrente anno e comunque entro il 31 dicembre 2013 il completamento delle disposizioni attuative necessarie per la rideterminazione degli oneri generali del sistema elettrico per le imprese a forte consumo di energia elettrica.

CONSIDERATO CHE:

- la Parte IV del TIT disciplina l'imposizione e l'esazione delle componenti tariffarie applicate a copertura degli oneri generali afferenti il sistema elettrico e la gestione del gettito derivante dalle prestazioni patrimoniali imposte;
- le componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema sono differenziate per tipologia di utenza, secondo criteri che variano da componente a componente;
- tale ripartizione dell'onere tra le diverse categorie di utenza deriva da una struttura tariffaria applicata, in maniera sostanzialmente immutata, fin dalla prima riforma tariffaria dell'Autorità, entrata in vigore nell'anno 2000;
- le attuali agevolazioni in materia di pagamento degli oneri generali sono disciplinate ai commi 38.5 e 70.1 del TIT e dalla deliberazione ARG/elt 38/08;

- in attuazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 79/99, le sopracitate deliberazioni hanno disposto che le componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema sono applicate in misura ridotta per le attività ad alto consumo elettrico; in particolare:
 - a) per gli utenti in media tensione, le aliquote in quota energia delle componenti tariffarie A sono poste pari a zero per i consumi mensili eccedenti gli 8 GWh;
 - b) per gli utenti in alta e altissima tensione è previsto uno sconto pari al 50% sulle aliquote in quota energia delle componenti A, da applicare in misura uguale su tutti i consumi mensili che eccedono la soglia di 4 GWh e fino a 12 GWh, e la completa esenzione per i consumi eccedenti quest'ultima soglia.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 3, comma 2, del decreto 5 aprile 2013 ha previsto, altresì, che la rideterminazione degli oneri generali di sistema sia elaborata con criteri di decrescenza in funzione dei consumi di energia elettrica e del rapporto tra costo dell'energia elettrica utilizzata e fatturato oltre che, eventualmente, con riferimento ai settori di attività di cui ai codici ATECO e al livello di tensione;
- il primo atto di indirizzo prevede di limitare, alle sole imprese a forte consumo di energia elettrica, le attuali agevolazioni per le soglie di consumo più elevate, confermando in particolare per le suddette imprese, che le aliquote in quota energia delle componenti tariffarie A sono poste pari a zero:
 - a) per i consumi mensili eccedenti gli 8 GWh in media tensione;
 - b) per i consumi mensili eccedenti gli 12 GWh in alta e altissima tensione;
- il primo atto di indirizzo prevede, inoltre, che le agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica, relative agli oneri generali di sistema elettrico, siano modulate in relazione a un indicatore di incidenza del costo dell'energia elettrica utilizzata rispetto al fatturato (di seguito: intensità di costo dell'energia elettrica) rilevante ai fini dell'imposta sul valore aggiunto; in particolare, in relazione alle soglie di consumo inferiori a quelle di cui al precedente alinea, il primo atto di indirizzo prevede una riduzione degli oneri generali di sistema elettrico:
 - a) in misura pari al 15% per le imprese a forte consumo di energia elettrica con intensità di costo dell'energia elettrica compresa tra il 2% e il 6%;
 - b) in misura pari al 30% per le imprese a forte consumo di energia elettrica con intensità di costo dell'energia elettrica compresa tra il 6% e il 10%;
 - c) in misura pari al 45% per le imprese a forte consumo di energia elettrica con intensità di costo dell'energia elettrica compreso tra il 10% e il 15%;
 - d) in misura pari al 60% per le imprese a forte consumo di energia elettrica con intensità di costo dell'energia elettrica superiore al 15%;
- il primo atto di indirizzo prevede, inoltre, il riallineamento ai valori medi di settore per le imprese con indice di intensità di costo dell'energia elettrica inferiore al 2%, attualmente agevolate esclusivamente in considerazione degli elevati consumi di energia elettrica e conferma per tutti i clienti in alta e altissima tensione le agevolazioni previste dalla deliberazione ARG/elt 38/08 nelle fasce di consumo mensili tra i 4 e i 12 GWh;

- il primo atto di indirizzo prevede, infine, che l’Autorità, dopo una fase di prima applicazione, una volta acquisiti i dati comunicati dalle imprese, elabori un rapporto sulla rimodulazione degli oneri di sistema anche ai fini della valutazione di un’eventuale revisione e razionalizzazione dell’insieme delle agevolazioni a vario titolo vigenti nel settore elettrico;
- il secondo atto di indirizzo, facendo seguito alla citata comunicazione dell’Autorità 27 maggio 2013, integra il primo atto di indirizzo, al fine di garantire una maggiore selettività dell’intervento, in particolare per quanto concerne:
 - a) l’accesso alle agevolazioni per le sole imprese a forte consumo di energia elettrica che hanno un codice ATECO prevalente, riferito ad attività manifatturiere;
 - b) l’esclusione dalle agevolazioni dell’energia prelevata dalle imprese a forte consumo di energia elettrica da punti di prelievo in bassa tensione;
 - c) norme particolari per le imprese “in stato di crisi”, che possono riferire l’annualità di riferimento per la dichiarazione di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto 5 aprile 2013 all’ultimo anno utile prima della formalizzazione dello stato di crisi.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- il primo atto di indirizzo prevede il superamento dell’attuale sistema di agevolazioni basato solo sulle quantità di energia consumata;
- quanto sopra si riferisce, pertanto, alle attuali agevolazioni in materia di pagamento degli oneri generali, che sono state disciplinate ai commi 38.5 e 70.1 del TIT e dalla deliberazione ARG/elt 38/08 e, pertanto, alle componenti tariffarie A_2 , A_3 , A_4 , A_5 e A_5 ;
- le componenti tariffarie A_2 , A_3 e A_5 hanno una struttura binomia, con aliquote espresse in centesimi di euro/ punto di prelievo/anno e in centesimi di euro/kWh;
- l’impatto delle aliquote espresse in centesimi di euro/punto di prelievo/anno delle sopracitate componenti è sostanzialmente trascurabile in relazione alla spesa totale degli utenti con consumi rilevanti e si riduce, in termini di incidenza, al crescere dei consumi stessi;
- il documento per la consultazione 329/2013/R/eel ha, tra l’altro, proposto un meccanismo di prima attuazione per il periodo 1 luglio – 31 dicembre 2013, basato sul riconoscimento di un importo *una tantum*, erogato dalla Cassa e calcolato con modalità semplificate;
- le osservazioni pervenute in risposta al documento per la consultazione 329/2013/R/eel hanno, tra l’altro, evidenziato:
 - a) una generale approvazione del metodo semplificato di riconoscimento delle agevolazioni per il primo periodo di applicazione 1 luglio – 31 dicembre 2013;
 - b) l’opportunità di prevedere un’estensione del suddetto meccanismo ad anni successivi al 2013 o comunque di un meccanismo che individui un unico soggetto che gestisca il riconoscimento delle agevolazioni, quale la Cassa;
 - c) le difficoltà operative che sorgerebbero nel caso in cui le agevolazioni fossero riconosciute direttamente dai distributori, tra cui il necessario

coordinamento con gli esercenti la vendita e i tempi tecnici di adeguamento dei sistemi di fatturazione;

- d) l'opportunità di definire procedure operative quanto più semplici possibili e che minimizzino gli oneri gestionali e informativi posti in capo agli operatori;
 - e) l'opportunità di evidenziare in modo trasparente l'onere che il riconoscimento delle agevolazioni alle imprese a forte consumo di energia elettrica ha sugli altri utenti;
 - f) l'opportunità di introdurre un meccanismo che non generi conguagli a posteriori sui soggetti sui quali grava l'onere delle agevolazioni alle imprese a forte consumo di energia elettrica;
- con riferimento alle osservazioni richiamate alla precedente lettera e), il compito di rideterminare i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema a beneficio delle imprese a forte consumo di energia elettrica si traduce non solo nella definizione di un'agevolazione da riconoscere a quest'ultima categoria di utenti, ma anche nella regolazione delle modalità di esazione del gettito da parte degli altri utenti, funzionali a coprire gli oneri derivanti dal predetto beneficio;
 - uno strumento che può tutelare l'esigenza di trasparenza di questi ultimi utenti sopra richiamata può essere costituito anche dall'introduzione di una nuova componente di natura parafiscale che si aggiunga alle componenti A; tale nuova componente, costituisce unicamente una modalità tecnica con cui viene conseguito il risultato imposto dal decreto legge 83/12 di rideterminare l'applicazione delle restanti componenti a beneficio di una classe di utenza, ferme restando le finalità e le destinazioni degli oneri generali di sistema come definite dalla normativa primaria;
 - al termine della consultazione, l'Autorità ha altresì promosso un confronto tecnico con rappresentanti delle diverse istituzioni interessate all'attuazione delle norme del decreto 5 aprile 2013 (Ministero dello Sviluppo Economico; Ministero dell'Economia e delle Finanze; Agenzie delle entrate; Agenzia delle dogane e dei monopoli; Guardia di Finanza, Nucleo speciale spesa pubblica e repressione delle frodi comunitarie; Cassa);
 - dal confronto con le istituzioni interessate è emerso che, allo scopo di assicurare il principio di effettività dei consumi di energia elettrica a cui si applicano le agevolazioni, è necessario che la annualità di riferimento di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto 5 aprile sia non solo l'annualità cui si riferiscono i dati forniti dall'impresa a forte consumo di energia elettrica nella dichiarazione all'articolo 6, comma 1, del medesimo decreto, ma anche l'annualità ai cui consumi si applicano le agevolazioni previste dal primo atto di indirizzo;
 - le agevolazioni alle imprese a forte consumo di energia elettrica, pertanto, sono dovute alle imprese che, in ciascun periodo, risultano tali sulla base di dati di consumo effettivi, rilevati a consuntivo nel medesimo periodo;
 - dato che la dichiarazione è resa nell'anno successivo all'annualità di riferimento, l'esigenza di rispettare il principio di effettività dei consumi di energia elettrica a cui si applicano le agevolazioni, richiamato al precedente alinea, comporterebbe di attendere le autocertificazioni relative ai dati effettivi comprovanti il possesso delle condizioni per accedere alla qualifica di "impresa a forte consumo di energia elettrica" che, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto saranno disponibili solo entro il mese di ottobre dell'anno successivo all'anno di riferimento (e quindi, per il

primo periodo di agevolazione, ovvero il secondo semestre dal 2013, a partire dal mese di ottobre 2014);

- con la deliberazione 437/2013/R/eel, l'Autorità ha definito le modalità operative per la prima costituzione dell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica, tenendo conto dei risultati della consultazione e delle indicazioni emerse negli incontri tecnici con i rappresentanti delle istituzioni interessate.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- a seguito dell'approvazione della deliberazione 437/2013/R/eel, l'Autorità ha ritenuto opportuno procedere ad approfondimenti in merito alle modalità di copertura dei costi sostenuti dalla Cassa per la costituzione e la manutenzione dell'elenco delle imprese ad alto consumo di energia;
- l'attuazione delle misure di agevolazione comporterà un notevole aumento (oltre il raddoppio) delle imprese con cui la Cassa ha rapporti operativi e delle attività da svolgere in relazione alla predisposizione dei pagamenti per le anticipazioni e i conguagli;
- l'esigenza di dare rapida attuazione alle misure di agevolazione, segnalata dal Ministro dello Sviluppo Economico, implica un elevato sforzo operativo soprattutto in fase di avvio, che deve accompagnarsi anche alle opportune attività di verifica e controllo;
- l'articolo 6, comma 5, del decreto 5 aprile 2013 prevede l'invarianza delle risorse per le amministrazioni pubbliche coinvolte;
- in altri sistemi di incentivazione, in atto nel settore elettrico, i costi relativi alla gestione di tali sistemi sono ripartiti tra i beneficiari dell'incentivazione medesima;
- con un adeguato sistema di separazione contabile, che consenta di individuare i costi direttamente attribuibili all'attuazione del citato decreto 5 aprile 2013, è possibile prevedere la detrazione pro-quota dei costi di gestione e di capitale connessi con l'erogazione dei benefici in attuazione del medesimo decreto, a partire dai conguagli delle agevolazioni relative al secondo semestre del 2013, comunque con un impatto, sul singolo soggetto agevolato, che non ecceda l'1 per mille del valore dell'agevolazione spettante.

RITENUTO OPPORTUNO:

- procedere alla rideterminazione degli oneri generali, ai sensi di quanto previsto dal decreto 5 aprile 2013, prevedendone una effettiva riduzione per le imprese a forte consumo di energia elettrica (di seguito: agevolazioni alle imprese a forte consumo di energia elettrica);
- prevedere che le agevolazioni alle imprese a forte consumo di energia elettrica siano relative alle componenti tariffarie A_2 , A_3 , A_4 , A_5 e A_5 ;
- prevedere, ai fini della semplificazione del meccanismo, che le agevolazioni alle imprese a forte consumo di energia elettrica siano applicate solo alle aliquote espresse in centesimi di euro/kWh delle suddette componenti;
- prevedere che il periodo di prima applicazione delle agevolazioni alle imprese a forte consumo di energia elettrica, relativo agli anni 2013 – 2014 (di seguito: periodo di prima applicazione), avvenga secondo modalità che garantiscano:
 - a) semplicità operativa per le imprese interessate;

- b) semplicità nei processi di fatturazione e di conguaglio a consuntivo;
- c) certezza nei tempi per il riconoscimento delle agevolazioni;
- d) trasparenza per tutti gli utenti finali;
- e) effettività dei consumi di energia elettrica soggetti ad agevolazione;
- alla luce delle indicazioni del Ministro dello Sviluppo Economico circa l'urgenza di procedere all'attivazione del meccanismo di riconoscimento delle agevolazioni, bilanciare il principio di effettività dei consumi sopra richiamato con l'esigenza di far pervenire tempestivamente alle imprese a forte consumo di energia elettrica il contributo relativo al primo periodo di applicazione delle agevolazioni e pertanto prevedere – in sede di prima applicazione della norma – una anticipazione del beneficio; e che detta anticipazione, relativa al secondo semestre 2013, sia effettuata prendendo a riferimento i dati di consumo (effettivi) del 2012, salvo procedere alla successive verifiche e ai conseguenti conguagli in forza dei dati effettivi del secondo semestre 2013, appena disponibili, e dunque nel corso del 2014;
- prevedere di estendere a tutto il primo periodo di applicazione il meccanismo di riconoscimento delle agevolazioni secondo la sopra descritta modalità di acconto/conguaglio, analogo al meccanismo semplificato proposto con il documento per la consultazione 329/2013/R/eel per il solo periodo 1 luglio – 31 dicembre 2013, come peraltro suggerito da alcuni operatori/utenti finali in sede di consultazione;
- rendere trasparente l'onere derivante dal riconoscimento delle agevolazioni alle imprese a forte consumo di energia elettrica in capo ai restanti utenti;
- prevedere, pertanto, che nel primo periodo di applicazione:
 - a) le agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica siano riconosciute direttamente dalla Cassa con un meccanismo di acconto/conguaglio;
 - b) gli oneri per il riconoscimento delle agevolazioni di cui al precedente alinea siano esplicitati in una nuova componente di tipo parafiscale A_E , nell'ambito della rideterminazione degli oneri generali di cui al decreto legge 83/12, a carico di tutte le utenze non beneficiarie delle medesime agevolazioni;
- prevedere che la componente parafiscale, di cui alla precedente lettera b), sia attivata a partire dal 1 gennaio 2014, componente che costituisce una modalità tecnica, attuativa della rideterminazione delle altre componenti a beneficio dei clienti con elevati consumi, volta, altresì, ad assicurare trasparenza degli oneri che gravano sui restanti clienti finali; e che quindi l'effetto abrogativo dell'ultimo periodo dell'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 79/99 decorra dal medesimo 1 gennaio 2014;
- istituire presso la Cassa uno specifico conto alimentato dalla suddetta componente;
- rimandare, a successivo provvedimento, la quantificazione della componente tariffaria A_E , a valle della prima costituzione dell'elenco delle imprese ad alto consumo di energia elettrica, di cui al comma 3.2, della deliberazione 437/2013/R/eel, che in sede di prima applicazione è finalizzato, esclusivamente, ad individuare i soggetti che possono ricevere le anticipazioni sulle agevolazioni per il secondo semestre 2013;
- prevedere, pertanto, a partire da 1 gennaio 2014, per i punti di prelievo in media, alta o altissima tensione nella titolarità di imprese con indice di intensità di costo dell'energia elettrica inferiore al 2%, il riallineamento ai valori medi di settore degli

- oneri generali in relazione ai consumi mensili, rispettivamente, oltre gli 8 GWh e oltre i 12 GWh, ai sensi di quanto previsto dal primo atto di indirizzo;
- rimandare, a successivo provvedimento, la quantificazione di quanto previsto al precedente alinea;
 - ai fini del calcolo e dell'erogazione dell'anticipazione delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica, per la competenza 1 luglio – 31 dicembre 2013, individuare le specifiche aliquote di agevolazione;
 - prevedere che per le imprese che completano la dichiarazione per l'iscrizione al suddetto elenco entro il 30 novembre 2013, la Cassa eroghi, entro il 31 marzo 2014, una anticipazione, a titolo di acconto, salvo conguaglio, dell'agevolazione relativa al periodo 1 luglio – 31 dicembre 2013; e che detta anticipazione sia quantificata:
 - a) sulla base delle aliquote delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica come fissate dal presente provvedimento;
 - b) ipotizzando che i consumi del periodo 1 luglio – 31 dicembre 2013 siano pari alla metà di quelli del 2012, come dichiarati dalle imprese ai fini dell'iscrizione all'elenco di cui al comma 1.1 della deliberazione 437/2013/R/eel;
 - c) applicando in via prudenziale un coefficiente di riduzione dell'anticipazione, secondo quanto previsto nei successivi punti;
 - prevedere che la riduzione, di cui alla lettera c), del precedente alinea sia maggiore per le imprese con intensità di costo dell'energia elettrica più vicino alla soglia minima del 2%, in quanto più soggette al rischio di non rispettare i requisiti per la qualifica di imprese a forte consumo di energia elettrica nell'annualità a cui si riferiscono i consumi effettivi da agevolare;
 - prevedere che l'anticipazione, di cui ai precedenti alinea, sia effettuata per tutte le imprese, ivi comprese le imprese in stato di crisi, con l'eccezione delle imprese che dichiarano di trovarsi, all'atto della dichiarazione, in stato di liquidazione per cessazione di attività, o in stato di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, o di essere estinte;
 - ai fini dell'avvio di primi controlli sulle dichiarazioni effettuate dalle imprese a forte consumo di energia elettrica, prevedere che, entro il 30 giugno 2014, le imprese distributrici trasmettano alla Cassa i dati a consuntivo dei consumi delle imprese da loro servite che risulteranno essere incluse nell'elenco stilato sulla base delle dichiarazioni effettuate entro il 30 novembre 2013;
 - prevedere che il conguaglio rispetto agli importi oggetto di anticipazione ovvero il primo riconoscimento delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica (nel caso di imprese non inserite nell'elenco di cui al comma 1.1 della deliberazione 437/2013/R/eel alla data del 30 novembre 2013), per la competenza 1 luglio – 31 dicembre 2013, sia effettuato dalla Cassa a valle dell'invio definitivo da parte di ciascuna impresa a forte consumo di energia elettrica dei propri dati 2013 per l'aggiornamento dell'elenco di cui al comma 1.1 della deliberazione 437/2013/R/eel;
 - prevedere che, a valle del riconoscimento del conguaglio di cui al precedente alinea, la Cassa provveda a erogare, a titolo di acconto, una anticipazione sulle agevolazioni per l'anno 2014, con modalità analoghe a quanto previsto per il periodo 1 luglio – 31 dicembre 2013;

- prevedere, al termine del periodo di prima applicazione, la verifica dell'efficacia delle modalità operative sopra descritte e la definizione, a regime, del sistema delle agevolazioni.

RITENUTO, ALTRESÌ, OPPORTUNO:

- adottare, ai fini della copertura dei costi della Cassa per l'attuazione del decreto 5 aprile 2013, il modello già seguito per altri sistemi di incentivazione, in cui i costi di detti sistemi sono ripartiti tra i beneficiari;
- prevedere, pertanto, che, con separato provvedimento dell'Autorità, da adottare previa informativa ai Ministeri competenti, la Cassa identifichi separatamente i costi sostenuti di gestione e di capitale connessi con l'erogazione dei benefici in attuazione del decreto 5 aprile 2013, allo scopo di detrarre pro-quota tali costi, a partire dai conguagli delle agevolazioni relative al secondo semestre del 2013

DELIBERA

Articolo 1

Istituzione della componente tariffaria A_E e del Conto per la copertura delle agevolazioni riconosciute alle imprese a forte consumo di energia elettrica

- 1.1 E' istituita, a partire dal 1 gennaio 2014, la componente tariffaria A_E , per finanziare la copertura del minor gettito derivante dall'applicazione delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto 5 aprile 2013.
- 1.2 È istituito presso la Cassa il "Conto per la copertura delle agevolazioni riconosciute alle imprese a forte consumo di energia elettrica", alimentato dalla componente tariffaria A_E e destinato a finanziare la copertura del minor gettito derivante dall'applicazione delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto 5 aprile 2013.
- 1.3 Al comma 1.1 del TIT, dopo la definizione "impresa distributrice" è aggiunta la seguente definizione:
 - **"impresa a forte consumo di energia elettrica:** è un'impresa che soddisfa la condizione di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto 5 aprile 2013 e il cui codice ATECO prevalente è relativo ad attività manifatturiere (codici da 10.xx.xx a 33.xx.xx);".
- 1.4 Al comma 1.1 del TIT, dopo la definizione "decreto 6 luglio 2012" è aggiunta la seguente definizione:
 - **"decreto 5 aprile 2013:** è il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico del 5 aprile 2013;".
- 1.5 Al comma 1.1 del TIT, dopo la definizione "deliberazione 343/2012/R/efr" è aggiunta la seguente definizione:
 - **"deliberazione 437/2013/R/eel:** è la deliberazione dell'Autorità 3 ottobre 2013, 437/2013/R/eel;".
- 1.6 Al comma 38.2 del TIT, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente lettera:

“g) componente tariffaria A_E , per la copertura delle agevolazioni riconosciute alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto 5 aprile 2013.”.

1.7 L'articolo 40 del TIT è sostituito dal seguente articolo:

“Articolo 40

Esazione delle componenti tariffarie $A_2, A_3, A_4, A_5, A_6, A_S, A_E$

40.1 Le imprese esercenti il servizio di cui al comma 2.1, lettera b), salvo quanto disposto dal comma 40.2, versano alla Cassa, entro 60 (sessanta) giorni dal termine di ciascun bimestre, il gettito delle componenti tariffarie A_2, A_3, A_4, A_5, A_6 e A_E in relazione al servizio di distribuzione di energia elettrica erogato nel bimestre medesimo.

40.2 Le imprese esercenti il servizio di cui al comma 2.1, lettera b), che prelevano energia elettrica dalla rete di trasmissione nazionale riconoscono al Gestore dei servizi energetici il gettito della componente tariffaria A_3 , in relazione al servizio di distribuzione di energia elettrica erogato.

40.3 Le imprese distributrici, sulla base delle aliquote pubblicate dall’Autorità, determinano e comunicano alla Cassa ovvero al Gestore dei servizi energetici, la quota parte del gettito della componente tariffaria A_3 afferente la copertura degli oneri relativi alle partite economiche di cui al comma 49.7.

40.4 Entro 60 giorni dal termine di ciascun bimestre le imprese distributrici versano alla Cassa, se positiva, la differenza tra:

a) il gettito derivante dall’applicazione della componente A_S di cui al comma 38.2, lettera f), in relazione al servizio di distribuzione di energia elettrica erogato nel bimestre medesimo;

b) le compensazioni complessivamente riconosciute nel medesimo bimestre ai sensi della deliberazione ARG/elt 117/08.

40.5 Qualora la differenza di cui al comma 40.4 risulti negativa, la Cassa, entro novanta giorni dal termine del bimestre, liquida tale importo a favore dell’impresa distributrice.”.

1.8 Al comma 47.1 del TIT, dopo la lettera x), è aggiunta la seguente lettera x_1):

“ x_1) il Conto per la copertura delle agevolazioni riconosciute alle imprese a forte consumo di energia elettrica, alimentato dalla componente tariffaria A_E .”.

1.9 Dopo l’articolo 69 è aggiunto il seguente articolo:

“Articolo 69bis

Conto per la copertura delle agevolazioni riconosciute alle imprese a forte consumo di energia elettrica

69bis.1 Il Conto per la copertura delle agevolazioni riconosciute alle imprese a forte consumo di energia elettrica è destinato a finanziare la copertura del minor gettito derivante dall’applicazione delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto 5 aprile 2013.”.

1.10 Il comma 70.1 del TIT è sostituito dal seguente comma:

“70.1 Le aliquote delle componenti A dovute da imprese a forte consumo di energia elettrica, parti di contratti di cui al comma 2.2, lettera g), per i consumi mensili eccedenti gli 8 GWh sono pari a 0.”.

- 1.11 Dopo il comma 70.1 del TIT è aggiunto il seguente comma:
“70.1bis Le aliquote delle componenti A dovute da imprese a forte consumo di energia elettrica, parti di contratti di cui al comma 2.2, lettere da h) a j), per i consumi mensili eccedenti i 12 GWh sono pari a 0.”.
- 1.12 Dopo il comma 70.8 del TIT è aggiunto il seguente comma:
“70.9 Le componenti tariffarie A_E sono poste pari a zero per i punti di prelievo in media, alta e altissima tensione nella titolarità delle imprese a forte consumo di energia elettrica.”.

Articolo 2

Disposizioni per la competenza 2013

- 2.1 Le agevolazioni per il periodo 1 luglio 2013 – 31 dicembre 2013 da applicare ai punti di prelievo in media, alta e altissima tensione nella titolarità delle imprese a forte consumo di energia elettrica sono fissate come indicato nella Tabella 1 allegata al presente provvedimento.
- 2.2 Le agevolazioni di cui al precedente comma 2.1 sono riconosciute a consuntivo dalla Cassa in esito dell’aggiornamento dell’elenco di cui al comma 3.2 della deliberazione 437/2013/R/eel per l’anno 2013, sulla base dei dati trasmessi ai sensi del comma 4.4 del presente provvedimento.
- 2.3 La Cassa eroga non appena possibile, e comunque entro il 31 marzo 2014, un’anticipazione sulle agevolazioni di cui al precedente comma 2.2, calcolata secondo quanto stabilito nei successivi commi.
- 2.4 L’erogazione di cui al precedente comma 2.3 è riconosciuta a tutte le imprese che rientrano nell’elenco di cui al comma 3.2 della deliberazione 437/2013/R/eel per l’anno 2012, con l’eccezione delle imprese che, ai sensi del punto 4 dell’Allegato 2 alla medesima deliberazione, dichiarano di essere:
- a) soggetto in liquidazione per cessazione di attività;
 - b) soggetto in fallimento o in liquidazione coatta amministrativa;
 - c) soggetto estinto.
- 2.5 Ai fini del calcolo dell’anticipazione di cui al precedente comma 2.3, se l’impresa non ha dichiarato di essere un’impresa in stato di crisi di cui al punto 3 dell’Allegato 2 alla deliberazione 437/2013/R/eel:
- a) i consumi presunti dei trimestri 1 luglio – 30 settembre 2013 e 1 ottobre – 31 dicembre 2013 sono posti pari a un quarto dei consumi 2012 dichiarati dalle imprese ai sensi dei punti 11, 12, 13, 14 e 24 dell’Allegato 2 alla deliberazione 437/2013/R/eel;
 - b) ai consumi presunti calcolati ai sensi della precedente lettera a) sono applicati i valori di cui alla Tabella 1 allegata al presente provvedimento.
- 2.6 Ai fini del calcolo dell’anticipazione di cui al precedente comma 2.3, se l’impresa ha dichiarato di essere un’impresa in stato di crisi di cui al punto 3 dell’Allegato 2 alla deliberazione 437/2013/R/eel:
- a) a valle della pubblicazione dell’elenco per l’anno 2012 di cui al comma 3.2 della deliberazione 437/2013/R/eel, la Cassa richiede ai distributori, alle cui reti sono connesse le imprese a forte consumo di energia elettrica in stato di crisi, i dati a preconsuntivo dei consumi delle medesime imprese nel periodo 1 gennaio – 30 settembre 2013;

- b) i consumi presunti dei trimestri 1 luglio – 30 settembre 2013 e 1 ottobre – 31 dicembre 2013 sono posti pari a un terzo dei consumi di cui alla precedente lettera a);
 - c) ai consumi presunti calcolati ai sensi della precedente lettera b) sono applicati i valori di cui alla Tabella 1 allegata al presente provvedimento.
- 2.7 L'anticipazione di cui al precedente comma 2.3 è posta pari al:
- a) 60% per le imprese con forte consumo elettrica di energia ad intensità di costo dell'energia elettrica uguale o superiore al 2% e inferiore o uguale al 6 %;
 - b) 75% per le imprese con forte consumo di energia elettrica ad intensità di costo dell'energia elettrica superiore al 6% e inferiore o uguale al 10%;
 - c) 85% per le imprese con forte consumo di energia elettrica ad intensità di costo dell'energia elettrica superiore al 10% e inferiore o uguale al 15%;
 - d) 90% per le imprese con forte consumo di energia elettrica ad intensità di costo dell'energia elettrica superiore a 15%
- dell'importo calcolato ai sensi dei precedenti commi 2.5 e 2.6.
- 2.8 Le anticipazioni di cui al precedente comma 2.3 sono riconosciute a titolo di acconto e salvo conguaglio.
- 2.9 La Cassa mette a disposizione il sistema telematico di cui al comma 1.1 della deliberazione 437/2013/R/eel per l'aggiornamento al 2013 dell'elenco di cui al comma 3.2 della medesima deliberazione entro 15 giorni lavorativi dalla pubblicazione della determina di cui al comma 2.4 della medesima deliberazione.
- 2.10 La Cassa, secondo le tempistiche definite ai sensi del comma 6.2, provvede a:
- a) stabilire l'importo a consuntivo delle agevolazioni spettanti per il periodo 1 luglio – 31 dicembre 2013 e a darne comunicazione a ciascuna impresa a forte consumo di energia elettrica;
 - b) erogare a ciascuna impresa a forte consumo di energia elettrica la differenza, se positiva, tra quanto spettante nel periodo 1 luglio – 31 dicembre 2013, come calcolato ai sensi della precedente lettera a), e l'anticipazione di cui al medesimo comma 2.3.
- 2.11 Le imprese a forte consumo di energia elettrica che abbiano ottenuto un'anticipazione ai sensi del precedente comma 2.3 superiore a quanto spettante, come comunicato dalla Cassa ai sensi del comma 2.10, lettera a), provvedono a versare la differenza alla medesima Cassa entro 20 giorni lavorativi dalla comunicazione di cui al medesimo comma, lettera a). Nei casi di ritardata restituzione delle somme anticipate e non dovute, la Cassa applica gli interessi di mora previsti dal comma 32.11 del TIT.
- 2.12 Qualora un'impresa a forte consumo di energia elettrica fosse inclusa nell'elenco di cui al comma 3.2 della deliberazione 437/2013/R/eel per l'anno 2012 e non inclusa per l'anno 2013, la restituzione delle anticipazioni di cui al precedente comma 2.3 è dovuta con le medesime modalità di cui al precedente comma 2.11.
- 2.13 Qualora un'impresa a forte consumo di energia elettrica non fosse inclusa nell'elenco di cui al comma 3.2 della deliberazione 437/2013/R/eel per l'anno 2012 e sia inclusa per l'anno 2013, al fine delle determinazioni e dei pagamenti di cui al comma 2.10, lettere a) e b):
- a) la Cassa richiede i dati di cui al comma 4.4 ai distributori di riferimento;

- b) entro 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di cui alla precedente lettera a), i distributori di riferimento trasmettono alla Cassa i dati di cui al comma 4.4.
- 2.14 Entro il 30 novembre 2014 la Cassa pubblica sul proprio sito internet l'elenco di cui al comma 3.2 della deliberazione 437/2013/R/eel aggiornato al 2013.

Articolo 3

Abrogato

Articolo 4

Disposizioni per le imprese distributrici di energia elettrica e per gli esercenti la vendita

- 4.1 Ciascuna impresa distributtrice e esercente la vendita applica ai punti di prelievo in media, alta e altissima tensione nella titolarità delle imprese a forte consumo di energia elettrica le disposizioni di cui ai commi 70.1, 70.1**bis** e 70.9 del TIT, con decorrenza dal 1 gennaio 2014.
- 4.2 Ai fini dell'individuazione dei punti di cui al precedente comma 4.1, le imprese distributtrici e gli esercenti la vendita si avvalgono dell'elenco pubblicato dalla Cassa ai sensi del comma 3.2 della deliberazione 437/2013/R/eel.
- 4.3 In caso di *switching*, l'esercente la vendita subentrante verifica l'eventuale qualifica di impresa a forte consumo di energia elettrica del cliente.
- 4.4 Entro il 30 giugno 2014, le imprese distributtrici trasmettono alla Cassa l'elenco dei punti di prelievo in media, alta e altissima tensione nella titolarità delle imprese a forte consumo di energia elettrica censite nell'elenco di cui al comma 3.2 della deliberazione 437/2013/R/eel e i dati di consumo dei medesimi punti in ciascun mese del secondo semestre dell'anno 2013, differenziati per scaglioni di consumo (0-4 GWh/mese, 4-8 GWh/mese, 8-12 GWh/mese e oltre i 12 GWh/mese).
- 4.5 Ciascuna impresa distributtrice e esercente la vendita provvede ad aggiornare l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 70.1, 70.1**bis** e 70.9 del TIT sulla base dell'elenco di cui al precedente comma 2.14 entro 30 giorni lavorativi dalla data di pubblicazione del medesimo elenco.
- 4.6 Eventuali conguagli relativi all'applicazione della componente A_E e delle disposizioni di cui ai commi 70.1 e 70.1**bis** del TIT nel 2014 saranno effettuati nel corso del 2015 dalle imprese distributtrici e dagli esercenti la vendita a valle dell'aggiornamento dell'elenco di cui al comma 3.2 della deliberazione 437/2013/R/eel con i dati del medesimo anno 2014.

Articolo 5

Controlli

- 5.1 La Cassa controlla la coerenza dei dati relativi al 2013 trasmessi dalle imprese per l'aggiornamento di cui al precedente comma 2.9 con i dati trasmessi dai distributori di cui al precedente comma 4.4.
- 5.2 In caso di non coerenza dei dati di cui al precedente comma, tale da pregiudicare l'inclusione dell'impresa interessata nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica o di modificare significativamente l'intensità di costo

dell'energia elettrica della medesima, la Cassa procede agli opportuni controlli, dando comunicazione dell'esito all'Autorità e agli enti di controllo di cui al comma 3.1 della deliberazione 437/2013/R/eel.

Articolo 6

Disposizioni transitorie e finali

- 6.1 Entro il 31 gennaio 2014, la Cassa predispone e trasmette all'Autorità una proposta delle modalità e delle tempistiche ai fini dell'attuazione di quanto previsto ai precedenti commi da 2.10 a 2.13 e dal comma 3.3, tenendo conto che:
 - a) i conguagli di cui al precedente comma 2.10 devono essere effettuati non appena possibile, e comunque entro il 31 dicembre 2014;
 - b) *abrogato*.
- 6.2 Le modalità e le tempistiche di cui al precedente comma 6.1 sono approvate dall'Autorità.
- 6.3 L'effetto abrogativo dell'ultimo periodo dell'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 79/99 decorre dal 1 gennaio 2014.
- 6.4 Il presente provvedimento è trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, per gli eventuali seguiti di competenza.
- 6.5 Il presente provvedimento è trasmesso al Ministro dell'Economia e delle Finanze e al Ministro dello Sviluppo Economico.
- 6.6 Il presente provvedimento è trasmesso all'Agenzia delle entrate, all'Agenzia delle dogane, al Nucleo speciale spesa pubblica e repressione frodi comunitarie della Guardia di finanza e alla Cassa conguaglio per il settore elettrico.
- 6.7 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it ed entra in vigore dalla data di pubblicazione, con l'eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 1, che entrano in vigore dal 1 gennaio 2014.
- 6.8 Il TIT, come risultante dalle integrazioni e modifiche adottate, è pubblicato sul sito internet dell'Autorità dopo il 1 gennaio 2014.

24 ottobre 2013

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni